

 <b>Comune di ANACAPRI</b>	<b>Numero</b>  <b>8</b>	<b>Data</b>  <b>08/03/2017</b>	
---	-------------------------------	--------------------------------------	--

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2017**

L'anno 2017 addì 8 del mese di Marzo alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in

- ☒ prima convocazione  
☐ seconda convocazione  
☐ d'urgenza

**All'appello risultano :**

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CERROTTA FRANCESCO	Sindaco	SI
MAZZARELLA PASQUALE	Vice Sindaco	SI
BONOMI BRUNA	Consigliere_Ass	SI
COPPOLA MASSIMO	Consigliere_Ass	SI
VIVO FEDERICA	Consigliere	SI
FARACE CATERINA	Consigliere_Ass	SI
FERRAIUOLO MASSIMILIANO	Consigliere	SI
RUBINO RAFFAELLO	Consigliere	SI
MEO VERONICA	Consigliere	SI
ALBERINO ANTONINO	Consigliere	NO
PELLI STEFANIA	Consigliere	SI
TERMINIELLO NATALINA	Consigliere	NO
D'AMBROSIO PIETRO	Consigliere	SI

<b>VLS</b>	<b>Totale presenti:</b>	<b>11</b>	<b>/</b>	<b>Totale assenti:</b>	<b>2</b>
------------	-------------------------	-----------	----------	------------------------	----------

Assiste il Segretario comunale Dr. IPOMEA ADELE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- ☒ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  
☒ Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: **FAVOREVOLE**, che viene allegato al presente atto.

Il Sindaco passa all'esame del punto 4 all'ordine del giorno, e da la parola al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Pasquale Mazzarella, che relaziona sulla proposta agli atti del Consiglio a propria firma.

#### **L'Assessore al bilancio**

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 676 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 secondo cui, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che la Legge di bilancio 2017 ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali;

Visto il D.L. 244 del 2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 31/03/2017;

Rilevato che:

con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/04/2016 sono state determinate per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni di imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento;
- aliquota dello 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

il gettito della TASI assicura la copertura delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, viabilità, parchi e tutela ambiente, cimitero, pubblica istruzione, illuminazione pubblica, gestione del territorio, per un importo stimato in circa Euro 820.000,00;

appare necessario confermare, per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI fissate per l'anno 2016:

aliquota ordinaria TASI nella misura di 0,20 punti percentuali, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

aliquota TASI nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore;

Ritenuto di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;

Richiamati:

l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

il Decreto Min. Interno del 1<sup>o</sup> marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

Visto il D.Lgs 267/2000;

propone

- di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2017 le seguenti aliquote TASI approvate per l'anno 2016:

aliquota ordinaria TASI nella misura di 0,20 punti percentuali, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

aliquota TASI nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;
  - di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa Euro 820.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZIO	Importo coperto dal gettito
SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazione Codice della Strada)	487.000,00
GESTIONE DEL TERRITORIO	20.000,00
PARCHI E TUTELA AMBIENTE	70.000,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70.000,00
VIABILITA'	83.000,00
SERVIZI CIMITERIALI (al netto delle relative entrate)	60.000,00
PUBBLICA ISTRUZIONE	30.000,00

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;
- di dichiarare l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Pasquale Mazzarella

Il Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio testé letta.  
Alzano la mano in segno di assenso n. 11 Consiglieri su 11 presenti e 11 votanti.  
Si approva all'unanimità.

Il Presidente propone di votare per l'immediata eseguibilità dell'atto.  
Alzano la mano in segno di assenso n. 11 Consiglieri su 11 presenti e 11 votanti.  
Si approva all'unanimità.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Vice Sindaco Pasquale Mazzarella, avente ad oggetto: DETERMINAZIONE  
ALiquota TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2017

Visto l'esito delle votazioni;

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta al punto n. 4 dell'odg ad oggetto: DETERMINAZIONE  
ALiquota TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2017;

Di dichiarare, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



## Pareri

Comune di Anacapri

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 7**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2017**

### Visto tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2017

Il Responsabile di Settore  
Adele Ipomea

### Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma1 e l'art.147 bis comma1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario  
Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
CERROTTA FRANCESCO

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. IPOMEA ADELE

---

Prot. N.

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 viene affissa all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2017 al 23/03/2017.

☒ Non è soggetta al controllo preventivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del 09.11.2001;

Dalla residenza comunale, li 08/03/2017

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. IPOMEA ADELE

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal 08/03/2017 al 23/03/2017.

- E' divenuta esecutiva il giorno: 20/03/2017

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000).

Dalla residenza comunale, li

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. IPOMEA ADELE